PORTANTE DISPOSIZIONI INTORNO ALLA ESECUZIONE DELLE SENTENZE, ED ALLA RISCOSSIONE DEI CREDITI GABELLARI

Art. 3

Sono applicabili le norme ed i modi di procedura per l'esazione delle tasse di registro:

a) Alla riscossione delle dette pene pecuniarie e spese di giustizia, dovute in virtu' di decisione amministrativa provocata dal contravventore;

b) Alla riscossione delle somme che nella revisione dei conti, fatta dalle Direzioni compartimentali delle Gabelle a'termini delle Leggi e dei Regolamenti in vigore, risulteranno dovute all'Erario in dipendenza di errori di calcolo o di inesatta applicazione dei dazi di consumo amministrati direttamente dallo Stato, o dei diritti doganali, nei casi previsti dall'articolo 3 dei preliminari della tariffa in vigore;

c) Alla riscossione dei canoni del dazio di consumo, stipulati col Governo da esercenti privati, singoli od associati, o dai Comuni.

Versione in vigore dal 22 settembre 1868, non più in vigore dal 1 luglio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante disposizioni intorno alla esecuzione delle sentenze, ed alla riscossione dei crediti gabellari
Estremi	Legge 26 agosto 1868, n. 4548
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 1868

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-disposizioni-intorno-alla-esecuzione-delle-sentenze-ed-alla/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it